

REGOLAMENTO (CEE) N. 3551/88 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 4088/87 che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, d'Israele e della Giordania

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco prevede che le rose e i garofani benefino, all'importazione nella Comunità, di dazi doganali preferenziali, entro il limite di un contingente tariffario aperto per l'importazione dei fiori freschi recisi del codice NC 0603 10 originari di detto paese; che tale preferenza tariffaria è applicabile soltanto alle importazioni per cui siano rispettate determinate condizioni attinenti al prezzo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87⁽¹⁾ ha stabilito le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione dei suddetti prodotti originari di Cipro, d'Israele e della Giordania; che occorre estendere l'applicazione di tale regolamento all'importazione degli stessi prodotti originari del Marocco,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 1988.

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4088/87 è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

« Regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, d'Israele, della Giordania e del Marocco ».

2) All'articolo 1, i termini « originari di Cipro, d'Israele e della Giordania » sono sostituiti dai seguenti: « originari di Cipro, d'Israele, della Giordania e del Marocco ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'applicazione del protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

(1) GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.